

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3895

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO PER LE REGIONI  
(MORLINO)

Norme di principio, norme particolari e finanziarie  
concernenti gli enti di sviluppo

*Presentato alla Presidenza il 7 luglio 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha trasferito, come è noto, alle regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate in ordine agli enti di sviluppo operanti in una sola regione.

Il presente disegno di legge regola il trasferimento ad enti regionali delle funzioni di sviluppo già attribuite agli attuali enti di natura statale, fissando, per evidenti esigenze di indirizzo e di coordinamento legislativo, i principi fondamentali cui le leggi regionali dovranno uniformarsi nella disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli enti di sviluppo.

Gli enti di sviluppo, istituiti con legge statale, sorti dalla trasformazione degli enti

di riforma o costituiti successivamente, sono i seguenti:

- 1) Ente Delta Padano, ente di sviluppo con sede a Bologna;
- 2) Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio con sede a Roma;
- 3) Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo con sede in Avezzano;
- 4) Ente di sviluppo in Campania, con sede a Napoli;
- 5) Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, con sede a Bari;
- 6) Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria con sede a Cosenza;
- 7) ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna con sede a Cagliari;
- 8) Ente di sviluppo nelle Marche con sede ad Ancona;
- 9) Ente di sviluppo nell'Umbria con sede a Perugia;
- 10) Ente di sviluppo nel Molise con sede a Campobasso.

La normativa che viene proposta è intesa a stabilire i seguenti principi fondamentali:

1) gli enti di sviluppo sono enti strumentali di decentramento funzionale, per l'espletamento di determinati compiti nella attuazione della politica agricola regionale;

2) gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole, attivandole alla formulazione di programmi ed alla valutazione delle spese, sulla base delle leggi e direttive della regione;

3) gli enti di sviluppo sono configurati e strutturati secondo un fondamentale modello organizzativo unitario, per l'intero territorio nazionale, in relazione anche all'espletamento di compiti analoghi, tra i quali quelli ad esaurimento relativi alla gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria.

Conformemente ai cennati principi, il disegno di legge nel titolo I dispone quanto segue.

L'articolo 1 assoggetta gli enti di sviluppo esistenti alla disciplina del legislatore regionale.

L'articolo 2 configura gli enti di sviluppo quali enti di collaborazione della regione, per l'attuazione di piani e programmi di sviluppo agricolo e quali strumenti di partecipazione delle categorie agricole.

L'articolo 3 definisce i compiti principali degli enti di sviluppo.

In primo luogo viene in considerazione il settore della ristrutturazione fondiaria, nel quale gli enti appaiono gli strumenti più idonei per dare, in forma diretta od indiretta, un contenuto esecutivo alle direttive di riforma di struttura tracciate dalla CEE. Essi offrono la possibilità di corrispondere alle indicazioni ed agli incentivi comunitari e regionali, non già attraverso singole e disarticolate risposte di operatori agricoli, ma attraverso il coordinamento delle azioni aziendali o interaziendali, inquadrare in piani e programmi di ambito zonale o regionale.

Si considerano, poi, le attività nel settore della cooperazione, nel quale gli enti hanno realizzato una efficace e diffusa struttura di sostegno degli operatori agricoli, soprattutto mediante impianti di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che occorre consolidare attraverso la continuazione degli interventi di assistenza economica e finanziaria degli enti, ivi compresa la tempo-

anea assunzione della gestione degli impianti.

Si contemplano anche, fra i compiti fondamentali degli enti di sviluppo, la promozione e lo svolgimento dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli, l'informazione socio-economica e la formazione professionale, la prestazione dell'assistenza economica e finanziaria a favore dei produttori agricoli, singoli od associati.

L'articolo 4 detta norme di indirizzo in ordine agli organi degli enti di sviluppo.

In attuazione del principio stabilito nel precedente articolo 2 è attribuito largo posto alle categorie agricole nel consiglio, assicurando, così, uno sbocco istituzionale, alle istanze di autogoverno di dette categorie.

L'articolo 5 stabilisce principi in ordine alle funzioni di vigilanza delle regioni sulla gestione degli enti, prevedendo il controllo sugli atti fondamentali, il controllo sostitutivo sugli organi in casi determinati nonché criteri direttivi per il riordinamento dei servizi degli enti ed il trattamento economico del personale.

Il Titolo II contiene disposizioni transitorie riguardanti la ristrutturazione degli enti esistenti e la sistemazione di personale in particolari situazioni.

La ristrutturazione degli enti esistenti è disciplinata dall'articolo 6 in base ai seguenti criteri:

1) gli enti esistenti istituiti con leggi statali cessano al momento in cui entrano in vigore le leggi regionali previste dall'articolo 1 per il riordinamento degli enti medesimi;

2) le attività, le passività, i rapporti giuridici degli enti esistenti sono trasferiti all'ente regionale di sviluppo in base al territorio di competenza. Il personale è ripartito in base alle funzioni trasferite. Gli enti a carattere interregionale cessano di funzionare anche limitatamente al territorio di una sola regione, quando in detta regione viene istituito l'ente regionale;

3) in conseguenza del trasferimento delle funzioni, delle attività e passività e dei rapporti giuridici in capo agli enti istituiti dalle regioni, occorre procedere ad atti di valore dichiarativo ed alla regolazione dei rapporti connessi. Tale incombenza è affidata agli enti interessati, con intervento del Ministero, per i casi di difficoltà di intesa;

4) gli enti di sviluppo, istituiti con legge statale, ed operanti nel territorio di

una sola regione sono trasformati in enti regionali, assoggettati alla disciplina della legge regionale. Tra questi sono da comprendere gli enti ora operanti nel territorio di più regioni, dal momento in cui operino in una sola regione;

5) fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento si applicano le leggi statali e restano in carica gli organi già nominati, salva la reintegrazione con nomina di singoli componenti.

L'articolo 7 contiene disposizioni intese a sistemare il personale degli enti comandato presso l'amministrazione dello Stato nonché ad inquadrare nei ruoli dell'Ente Maremma unità di personale dipendente dell'AIOC, organismo collaterale dell'ente stesso.

Seguono nel Titolo II norme particolari intese a risolvere problemi speciali, per i quali è avvertita l'esigenza di una disciplina legislativa.

Le gestioni speciali previste dall'articolo 8 sono istituite per l'espletamento dei compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e fino a nuova disciplina dei compiti affidati agli enti, quali gli interventi di mercato, non rientranti nei compiti enumerati dall'articolo 3. Gli oneri attinenti a dette gestioni speciali sono posti a carico dello Stato.

L'articolo 9 propone la riduzione a metà (15 anni) del periodo di riservato dominio dell'ente sui terreni assegnati, rilevato che, a distanza di venti anni dall'epoca in cui è stata intrapresa la riforma fondiaria, non appare più giustificato tale riservato dominio per un periodo trentennale, previsto a presidio del potere di supremazia dell'ente, oltre che a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del prezzo.

L'articolo 9 tende, con la cancellazione anticipata del riservato dominio, anche ad attenuare il difficile problema della ripartizione della indennità tra ente ed assegnatario, in caso di espropriazione per pubblica utilità di terreni assegnati.

L'ente è garantito per il pagamento del prezzo, in quanto le relative rate, comprese le quote integrative di prezzo successivamente addebitate per il rimborso del costo delle opere di trasformazione, costituiscono oneri reali sul fondo e sono esigibili con le norme ed i criteri stabiliti per le imposte dirette.

D'altra parte viene previsto, per i terreni affrancati dal riservato dominio, l'assoggettamento per 15 anni a vincoli, limitazioni e divieti già previsti dalle vigenti leggi, fino alla scadenza di un trentennio dall'assegnazione; ciò per prevenire iniziative ispirate da mera speculazione.

Infine per i terreni che ritornano nella disponibilità dell'ente per nuova assegnazione, si propone di praticare le stesse condizioni contrattuali previste per i terreni assegnati ai sensi della legge sulla formazione della proprietà coltivatrice, conseguendosi così una uniformità di disciplina.

L'articolo 10 considera casi in cui i terreni espropriati sono stati o saranno adibiti - secondo le disposizioni delle competenti autorità - a scopo edificatorio, per strade, impianti industriali, ecc., ovvero destinati alla forestazione o ad attività complementari dell'agricoltura o ad attività extra agricole.

È evidente che, per tali casi, viene rimosso il vincolo di destinazione dei terreni alla formazione della proprietà contadina posto dalle leggi di riforma fondiaria.

In particolare, poi, si consente la vendita ad un prezzo agevolato, a favore delle cooperative, degli impianti collettivi costruiti dagli enti di sviluppo.

L'articolo 11 propone che gli enti di sviluppo siano inclusi tra i beneficiari del fondo interbancario di garanzia quando assumono dirette iniziative per la realizzazione, con ricorso al credito, di opere di miglioramento fondiario.

\* \* \*

Passando all'esame del titolo III, si ricorda che, per il rifinanziamento degli enti di sviluppo, il Governo presentò al Parlamento, il 5 aprile 1973, il disegno di legge n. 1978/C, che trovasi tuttora all'esame della Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede referente.

Nel corso della discussione di tale disegno di legge emerse l'opportunità di emanare contestualmente norme di principio per la regionalizzazione degli enti di sviluppo.

La complessità della normativa di principio prolungò i tempi di discussione, fino a che il problema del finanziamento assunse, nel giugno del 1974, carattere di estrema necessità ed urgenza a causa del superamento della « linea di credito » concessa agli enti dagli istituti di credito in attesa della

approvazione del citato disegno di legge n. 1978/C.

Fu emanato perciò il decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, il cui testo riproduceva, in sostanza, le disposizioni finanziarie dell'originario precitato disegno di legge numero 1978/C, con una maggiorazione di lire 14 miliardi della linea di finanziamento a mezzo mutui, per la copertura del fabbisogno degli anni decorsi fino al 31 dicembre 1973, e di lire 45 miliardi per la concessione dei contributi relativi all'anno 1974.

Il decreto-legge n. 266, però, non veniva convertito in legge in relazione ai complessi lavori parlamentari allora in corso.

Lo stanziamento complessivo recato dal decreto-legge è il seguente: 185 miliardi e 600 milioni di cui lire 71 miliardi di finanziamento a mezzo mutui e lire 114

miliardi e 600 milioni con stanziamenti di bilancio.

In esecuzione del decreto-legge n. 266 sono stati emessi provvedimenti, in applicazione dei quali sono stati effettuati pagamenti per il complessivo importo di lire 11.101.200.000.

Dette erogazioni, corrispondenti al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio, non hanno alleviato la situazione finanziaria degli enti, che è rimasta particolarmente grave e difficile.

Si rende ora necessario ed indilazionabile assicurare agli enti la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per il proseguimento della loro attività istituzionale.

A ciò intende provvedere il presente disegno di legge, che reca contestualmente le norme sulla regionalizzazione secondo le raccomandazioni del Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

## NORME DI PRINCIPIO

## ART. 1.

Le Regioni provvedono a disciplinare con proprie leggi l'ordinamento ed il funzionamento degli enti regionali di sviluppo agricolo, quali enti pubblici autonomi, sottoposti alla vigilanza della Regione, precisandone i compiti e le attribuzioni sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le Regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la struttura degli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali.

## ART. 2.

Gli enti di sviluppo agricolo svolgono le attività stabilite dalla Regione e sottopongono alla stessa, nel quadro della programmazione nazionale e regionale e della politica agricola comunitaria, piani e programmi di interesse agrario riguardanti tutto il territorio della Regione, ovvero singole zone o particolari settori.

Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole all'elaborazione ed all'attuazione dell'azione di sviluppo nel settore dell'agricoltura e svolgono la loro attività nell'intera Regione.

Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

## ART. 3.

L'attività degli enti di sviluppo agricolo è diretta:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole

ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e allo svolgimento dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché allo sviluppo dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle Regioni.

Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

#### ART. 4.

La legge regionale disciplinerà:

a) la nomina del Presidente e di due vicepresidenti scelti tra i membri del Consiglio di cui alla successiva lettera b);

b) la composizione di un Consiglio di non oltre 30 membri, garantendo che:

una metà dei posti sia attribuita alle organizzazioni di categoria dei coltivatori diretti e degli altri imprenditori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

l'altra metà dei posti sia attribuita ad operatori agricoli, a cooperatori e ad esperti del settore agricolo, con preferenza ad esperti nell'intervento pubblico in agricoltura, eletti dal Consiglio regionale con voto limi-

tato a due terzi, nonché ad un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a due rappresentanti del personale eletti dallo stesso personale dell'ente;

c) la composizione di un Comitato esecutivo, di non oltre 11 membri costituito dal Presidente, dai vicepresidenti, nonché dai membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, in proporzione alla ripartizione di cui alla precedente lettera b);

d) la composizione del Collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### ART. 5.

La legge regionale disciplinerà:

a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti fondamentali soggetti ad approvazione;

b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio;

c) le attribuzioni del Consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alla finalità di cui al precedente articolo 3, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

e) il trattamento economico del personale degli enti di sviluppo, in base alle norme vigenti, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi.

## TITOLO II

### NORME TRANSITORIE E PARTICOLARI

#### CAPO I.

##### NORME TRANSITORIE.

#### ART. 6.

All'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 1, sono trasferiti in base al territorio di competenza, agli enti

regionali istituiti dalle Regioni, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni attribuite all'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, nonché attività e passività, diritti ed obblighi attinenti a funzioni di sviluppo, attribuite ad enti pubblici statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Alla ripartizione del personale in rapporto alle funzioni trasferite, agli accertamenti ed alla regolazione dei rapporti connessi al trasferimento delle gestioni ai sensi del precedente comma, procederanno i rappresentanti degli enti interessati, previa intesa con le Regioni competenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 1. Decorso tale termine la regolazione dei rapporti è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentite le Regioni interessate.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali anzidette, si applicano le norme vigenti e restano in carica gli organi di amministrazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la sostituzione dei singoli componenti cessati dalla carica.

#### ART. 7.

Il personale di ruolo degli enti di sviluppo, in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può essere utilizzato per comprovate esigenze funzionali presso il Ministero stesso, in posizione di comando nel limite massimo di 128 unità.

Il comando del personale di cui trattasi verrà disposto a tempo determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente di appartenenza.

È vietata la utilizzazione di personale degli enti di sviluppo sotto qualsiasi forma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o altre amministrazioni dello Stato oltre i limiti di cui al primo comma.

Il personale comandato in base ai precedenti commi che per qualsiasi causa cessi dal servizio o che rientri presso l'ente di provenienza non può essere sostituito e pertanto il limite numerico fissato con il primo comma si intende ridotto.

Il personale dipendente dall'Associazione interprovinciale organismi cooperativi, in servizio sin dal 31 dicembre 1964, può chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

L'inquadramento sarà effettuato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto dagli interessati, previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi è attribuita, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza tra il trattamento economico fruito presso l'ente di provenienza ed il trattamento previsto per effetto dell'immissione in ruolo.

## CAPO II.

### NORME PARTICOLARI.

#### ART. 8.

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Con apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, e gli enti sono stabilite le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scaden-

za dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901 è abrogato.

**ART. 9.**

Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 è abrogato.

**ART. 10.**

Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad alienare i beni immobili del patrimonio acquisito ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

## ART. 11.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

## TITOLO III

## NORME FINANZIARIE

## ART. 12.

È autorizzata la spesa di lire 14.400.000.000 - da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'Ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

## ART. 13.

Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui fissandone il relativo importo nel limite complessivo di lire 95.000.000.000.

Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate alla Regione Sardegna con il provvedimento concernente « nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna ».

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per

capitale e interessi, è a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonché da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.

È fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati.

**ART. 14.**

È autorizzata la spesa di lire 15.981.300.000 - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'Ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per attività di sviluppo agricolo da essi svolta.

La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 12 e 13, primo comma, sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

**ART. 15.**

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, numero 901.

**ART. 16.**

All'onere di complessive lire 116 miliardi 651.800.000 derivante per l'anno finanziario 1975 dall'attuazione dei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 si provvede, quanto a lire 15.190 milioni e a lire 34.961.800.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972 e 1973, intendendosi a tal uopo

prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 32.300 milioni e a lire 34.200 milioni, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli nn. 5381 e 9001 degli stati di previsione della spesa del predetto Ministero per gli anni 1974 e 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 13, si provvede, per l'anno 1975 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 la spesa relativa alla concessione dei contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni è fissata in lire 3.000.000.000 annui.

#### ART. 18.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo.